



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 . DEL 29.12.2025

OGGETTO:Divieto di utilizzo di artifici pirotecnicici nel periodo 30 dicembre 2025 -2 gennaio 2026

IL SINDACO

PREMESSO

- che, in occasione delle festività di fine anno, occorre garantire un equilibrato contemperamento tra la libertà di festeggiare e i diritti fondamentali alla sicurezza, alla quiete pubblica, alla salute e al benessere degli animali domestici e della fauna urbana e selvatica;
- che l'uso di botti, petardi, razzi e altri artifici pirotecnicici, soprattutto se impiegati senza adeguate cautele, costituisce un concreto pericolo per l'incolinità personale degli utilizzatori e dei passanti, aggravato dalla presenza di assembramenti spontanei e dal lancio di artifici da balconi e finestre, con possibile ricaduta su vie e piazze pubbliche;
- che gli animali domestici e la fauna urbana e selvatica risultano particolarmente sensibili ai rumori improvvisi ed esplosivi, con rischio di panico, fughe, traumi e, nei casi più gravi, esiti letali;
- che l'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Carcare vieta, per tutto l'anno, il lancio di oggetti accesi e l'esplosione di petardi in area pubblica o di uso pubblico;
- che l'art. 703 del Codice Penale, quale norma speciale, punisce le "accensioni ed esplosioni pericolose", configurando come reato condotte che, per modalità o contesto, possano mettere in pericolo la pubblica incolinità;
- che, nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 2 gennaio, la presenza diffusa e non sempre controllabile di pedoni su gran parte del territorio comunale, unita alla chiusura delle scuole, alla presenza di turisti e alla ridotta operatività di uffici e servizi, rende necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente volto a prevenire situazioni di pericolo e turbativa della sicurezza urbana;

- che, in particolare, nella notte di San Silvestro la concentrazione eccezionale di persone in spazi pubblici e privati accresce il rischio che anche la mera detenzione di artifici pirotecnicici in area pubblica favorisca condotte pericolose, con possibilità di esplosioni improvvise e incendi;

RILEVATO

- che l'uso improprio di artifici pirotecnicici può provocare incendi, danni a beni pubblici e privati e mettere a rischio il patrimonio storico, artistico e architettonico;
- che l'accensione di artifici pirotecnicici determina emissioni di inquinanti, aggravando le condizioni ambientali nel periodo invernale;
- che i minori risultano particolarmente esposti ai rischi derivanti da un uso inadeguato di tali prodotti;
- che l'impiego di artifici pirotecnicici genera effetti di paura, stress e pericolo per la fauna urbana e per gli animali domestici;

VISTI

- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- gli artt. 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 110 del relativo regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, attuativo della direttiva 2013/29/UE;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Carcare, art. 9;

RITENUTO

- che, alla luce dell'esperienza degli anni precedenti e della prevedibile presenza di pedoni e assembramenti spontanei nel periodo 30 dicembre – 2 gennaio, sussista l'urgenza di adottare misure idonee a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica, tutelare gli animali e proteggere il patrimonio e l'ambiente;
- che sia necessario disporre un divieto temporaneo e generale di utilizzo di artifici pirotecnicici ad effetto sonoro, infiammabile o esplodente, anche nelle aree private quando gli effetti possano ricadere su spazi pubblici o proprietà di terzi, includendo prodotti di libera vendita che generano scoppio, crepitio o fischio;

ORDINA

1. Nel territorio del Comune di Carcare, dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, è fatto divieto assoluto, al di fuori degli spettacoli autorizzati eseguiti da professionisti muniti di licenza, di: a) utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnicici, anche se di libera vendita, che producano effetti di scoppio, crepitio o fischio; b) utilizzare o lanciare artifici pirotecnicici da balconi, finestre, terrazze, cortili o giardini quando gli effetti possano ricadere su aree pubbliche o su proprietà di terzi.
2. Sono esclusi dal divieto gli artifici pirotecnicici di categoria F1, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 123/2015, caratterizzati da rischio potenziale estremamente basso e livello di rumorosità trascurabile (es. petardoni da ballo, fontane, bottigliette a strappo, fontane per torte, bacchette strisciante).

AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da euro 100,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale detenuto e non ancora utilizzato;
- che resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da norme legislative e regolamentari, ivi comprese:
 - l'applicazione dell'art. 703 c.p. in caso di accensioni o esplosioni pericolose;
 - l'applicazione dell'art. 650 c.p. per l'inosservanza del presente provvedimento, trattandosi di ordinanza emanata per ragioni di sicurezza pubblica;
- che è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981;
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

MANDA

alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carcare e alla trasmissione al Prefetto di Savona, al Questore di Savona, alla Polizia Locale di Carcare, al Comando Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, al Comando Stazione Carabinieri di Carcare, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, alle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA e al messo comunale per la diffusione del contenuto del provvedimento.

IL SINDACO

(Rodolfo Mirri)

SINDACO
Rodolfo Mirri



